



# ARA UMBRIA

## INFORMAZIONE & ZOOTECNIA

### ANAGRAFE BOVINA



### **L'importanza dell'anagrafe bovina**

*E' importante conoscere bene le modalità e le tempistiche dell'inserimento delle informazioni in Banca Dati nazionale richieste dalla normativa sull'Anagrafe zootecnica per non incorrere in sanzioni che gli Organi di Controllo possono disporre nel caso del loro mancato rispetto.*

*Anche l'assegnazione dei premi comunitari della P.A.C. ed in particolare i Premi accoppiati per le vacche nutrici, per le vacche da latte, ecc. possono essere revocati per gli animali non correttamente registrati in B.D.N. secondo le tempistiche previste*

#### **A.R.A. Umbria**

Associazione Regionale Allevatori Umbria

#### **SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:**

Via O.P. Baldeschi, 59  
06073 Taverne di Corciano (PG)  
Tel.: (+39) 075 6979217  
Fax: (+39) 075 6979221  
E-mail: [info@ara.umbria.it](mailto:info@ara.umbria.it)  
PI: 00561490541

#### **SEDE OPERATIVA di Terni:**

Viale D. Bramante 3/A  
05100 Terni  
Tel.: (+39) 0744 300998  
Fax: (+39) 0744 304870  
E-mail: [info@ara.umbria.it](mailto:info@ara.umbria.it)

## Informazione&Zootecnia

Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria con il finanziamento del Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.



Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2007/2013



UNIONE EUROPEA



Regione Umbria

**ANAGRAFE BOVINA**

L'Anagrafe nazionale bovina è un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina ed ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza).

Essa, infatti, oltre a salvaguardare la salute del patrimonio zootecnico con una completa tracciabilità dell'animale e un'etichettatura del prodotto, rappresenta una fonte di informazioni per il consumatore.

Nella Banca Dati Nazionale (BDN), accessibile via Internet da operatori e cittadini, sono registrati tutti i dati identificativi, nonché quelli relativi ai movimenti sul territorio nazionale, dei capi bovini e bufalini.

Il Servizio veterinario delle ASL certifica l'iscrizione nella BDN e provvede al rilascio e validazione del passaporto: documento individuale d'identificazione che accompagna l'animale in ogni spostamento, contiene i suoi dati anagrafici, il suo codice identificativo che sono presenti anche nel marchio apposto all'orecchio, e, infine la storia dei suoi trasferimenti.

Tutti gli eventi che riguardano la vita dell'animale (nascita, movimentazioni, uscite e ingressi, morte) devono essere notificati dai detentori degli animali alla BDN registrando i dati via Internet. Spetta al servizio veterinario della ASL la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta implementazione dell'anagrafe e di riportare nella Banca Dati Nazionale le eventuali irregolarità

**Riferimenti Normativi:**

RICONOSCIMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 13 febbraio 2006.

DECRETO INTERMINISTERIALE del 31 gennaio 2002.

Disposizione in materia di funzionamento dell'Anagrafe Bovina.

DECRETO INTERMINISTERIALE del 13 ottobre 2004 di modifica del D.I. 31 gennaio 2002.

Disposizione in materia di funzionamento dell'Anagrafe Bovina

Manuale Operativo Allegato al ACCORDO STATO/REGIONI del 26 maggio 2005: NUOVO

DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n.58 (sanzioni per irregolarità su marchi auricolari, passaporti ed etichette)

DECRETO MINISTERIALE 23 Gennaio 2007(modifica degli allegati I, II, III e V)

DECRETO MINISTERIALE 16 Maggio 2007(Nuovo modello IV)

**SANZIONI**

Detentore non identifica correttamente gli animali	250 - 1.500 /capo (Max 3.000)	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore toglie o sostituisce marche auricolari senza autorizzazione	1.000 - 6.000 /capo	
Detentore che non aggiorna BDN entro 7 gg o non trasmette al delegato entro 7 gg	100-600 / capo	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore invia cedola compilata in modo non completo o non corretto	10- 60 / cedola	Sanzione ridotta se applicabile art.4
Spostamento animali senza passaporto o vitello senza cedola	300 - 1.800 / capo	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore non trasmette all'ASL passaporto entro 7 gg da decesso	250 - 1.500 / capo	
Detentore che esporta (Paesi Terzi) bovini e non trasmette passaporto ad autorità competente	250 - 1.500 / capo	
Detentore che non istituisce Registro C/S	3.000 - 18.000	
Detentore che non compila in modo completo il Registro C/S	500 - 3.000	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore che non comunica le movim. di entrata - uscita entro 7 gg	100 - 600 / capo (Max 3.000)	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore che non completa il passaporto all'arrivo o prima della partenza	100 - 600 / capo (Max 3.000)	Sanzione estinta (ridotta se applicabile art.4)
Detentore omette denuncia morte animale entro 7 gg	100 - 600 / capo (Max 3.000)	
Detentore omette denuncia furto smarrimento passaporto e marchi auricolari	600 - 3.500	

## IDENTIFICAZIONE AZIENDALE

Chiunque detenga almeno un animale della specie bovina, anche per autoconsumo, è tenuto ad iscriversi all'anagrafe zootecnica, richiedendo un codice di stalla ai servizi veterinari del usl

Ad ogni allevamento viene attribuito un codice univoco di 8 caratteri e un sottocodice numerico di massimo 3 cifre, così composti:

Codice univoco azienda : **001 PG 001**

- Codice ISTAT comune (3 caratteri)
- Sigla automobilistica della provincia (2 lettere)
- Numero progressivo dell'azienda all'interno del comune (3 caratteri)

## GESTIONE DELL'ANAGRAFE BOVINA

Il proprietario o detentore dell'anagrafe bovina può aggiornare direttamente la BDN o avvalersi di un delegato. Nel caso in cui gestisca da solo l'inserimento degli eventi in BDN, deve farlo entro 7 giorni dall'evento, se invece si avvale di un organismo delegato deve trasmettergli documentazione cartacea dell'evento entro 7 giorni, lo stesso delegato ha a disposizione 5 giorni lavorativi per inserire l'evento in BDN

## IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI SOGGETTI

Un capo bovino si intende correttamente identificato quando:

- ✓ è marcato con due marchi auricolari recanti un codice identificativo individuale univoco
- ✓ è iscritto sul registro aziendale
- ✓ è iscritto nella BDN
- ✓ è dotato di documento identificativo individuale (passaporto)

I capi che devono essere identificati sono:  
i nuovi nati in stalla  
i capi importati da Paesi terzi

I capi bovini introdotti da Paesi della Unione Europea mantengono i marchi auricolari applicati e i passaporti rilasciati dai Paesi d'origine, i quali devono comunque essere registrati nella BDN.

I capi bovini devono inoltre, essere identificati:


- entro venti giorni dalla nascita devono essere applicate le marche auricolari
- entro venti giorni dalla data dei controlli sanitari previsti per i capi importati da Paesi terzi

Entro tre giorni dall'applicazione delle marche auricolari deve essere aggiornato il registro aziendale.

Entro sette giorni dalla marcatura del capo deve esserne data comunicazione mediante l'invio della cedola identificativa allegata alla marca auricolare, correttamente compilata al delegato, che provvederà entro 5 giorni lavorativi ad inserire l'evento in BDN, oppure accedendo direttamente alla Banca dati Nazionale on-line effettuare le operazioni di registrazione del capo.

Il Servizio Veterinario accede alla BDN e stampa il documento identificativo individuale (passaporto) entro i quattordici giorni successivi

## LE MARCHE AURICOLARI



Ogni soggetto deve essere identificato con due marche auricolari.

Come sono:

- sono in numero di due per ciascun capo bovino
- sono di materiale plastico flessibile
- sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale
- non sono riutilizzabili

- devono rimanere fissate all'animale senza nuocerli
- ogni marca è composta da due parti, maschio e femmina, sulle quali è riportato il Codice Identificativo Individuale in corrispondenza della faccia visibile;
- sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri Genealogici

Ad ogni Marca auricolare è abbinata la cedola identificativa

Il detentore degli animali o un suo delegato richiede il quantitativo di marche auricolari accedendo on-line alla BDN, tramite apposita funzione, indicando il fornitore di marche autorizzato da cui intende approvvigionarsi. Il quantitativo massimo ordinabile è pari al fabbisogno annuo.

## Codice identificativo individuale



Le marche auricolari, destra e sinistra, si applicano ad entrambe le orecchie del bovino, in posizione centrale nello spazio delimitato dal passaggio delle due vene del padiglione auricolare, in modo da evitare il più possibile il loro smarrimento a causa di strappi o distacchi. La marca con i due numeri grandi va apposta all'orecchio destro, quella con un numero grande ed uno piccolo all'orecchio sinistro. L'allevatore può scegliere marca e modello che ritiene più opportune ma deve anche fare attenzione alle modalità di applicazione e soprattutto a dotarsi del tipo di pinze adeguate al tipo di marca utilizzato.

**CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO**  
(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione  Sostituzione

CODICE IDENTIFICATIVO: **067000000100** CODICE A BARRE: [ ]

Codice azienda: [ ] Codice del marchio della marca: **IT 020 AT 054 B 126** ET (1)

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1): [ ] Sesso (MF)  M

Data di nascita dell'animale: **11/07/1998** Data di applicazione del marchio: **15/08/1999**

Data ingresso in stalla: **10/08/1999** Nato in azienda  Razza: **BRUNA ALPINA**

Origine dell'animale: Paesi Terzi  (2) Paese di provenienza: **POLONIA**

Detentore (cognome, nome): **ROSSI MARIO** Cod. fiscale: **RSSMR12S20F345**

Proprietario (cognome, nome) (2): **BIANCHI CARLO** Cod. fiscale: **BNCCRL10L54423B**

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:  
**Rossi Mario**

Data di compilazione: **27/08/1999** Firma: [ ]

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi per sostanze marcate prese nei soli casi consentiti da normative vigenti  
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilare se diverso dal detentore  
(3) Indicare il Paese Terzo di provenienza  
(4) Barre nel caso di animali nati a seguito di trasferimento internazionale

## IL PASSAPORTO

Tutti i capi bovini registrati in anagrafe devono possedere il Documento di Identificazione Individuale di seguito denominato Passaporto (figura a) e, in ogni caso, devono esserne muniti all'atto della movimentazione dall'allevamento di iscrizione.

Il passaporto viene rilasciato e vidimato dal Servizio Veterinario entro i quattordici giorni successivi alla notifica dell'iscrizione del capo in anagrafe da parte dell'allevatore/detentore.

SERVIZIO VETERINARIO - DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA 0429824/02

AZIENDA U.S.L. CODICE A BARRE (matrícula dell'animale)

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE

Codice Aziendale di destinazione: [ ]	Identificativo fiscale allevamento: [ ]	Firma del detentore: [ ]	1
Data ingresso in stalla: / /			
Codice Aziendale di destinazione: [ ]	Identificativo fiscale allevamento: [ ]	Firma del detentore: [ ]	2
Data ingresso in stalla: / /			
Codice Aziendale di destinazione: [ ]	Identificativo fiscale allevamento: [ ]	Firma del detentore: [ ]	3
Data ingresso in stalla: / /			
Codice Aziendale di destinazione: [ ]	Identificativo fiscale allevamento: [ ]	Firma del detentore: [ ]	4
Data ingresso in stalla: / /			

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto (6) in data: / /

presso: [ ]

Codice mattatoio: [ ]

Comune: [ ] Prov.: [ ]

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Sesso (M/F)  M  F Data di nascita: [ ]

Marca della madre (7) [ ] Embryo transfer

Codice paese d'origine: [ ] Data ingresso in stalla: [ ]

Data di rilascio: [ ]

LA BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro [ ] Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE [ ]

(5) Bovino Maschio intero richiesto a premio  
(5) Bovino Maschio castrato richiesto a premio prima domanda  
(5) Bovino Maschio castrato richiesto a premio seconda domanda  
(1) Animale di nascita in di prima importazione.  
(2) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.  
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.  
(4) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01.01.1998 a successivamente immessi.  
(5) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.  
(6) Cancellare la dicitura non corretta.

## ENTRATE E USCITE DALL'AZIENDA

L'allevatore deve comunicare l'acquisto o l'uscita per vendita o morte entro 7 giorni dall'evento. Nel caso in cui si avvalga di un delegato per l'aggiornamento della BDN, deve comunicarlo a quest'ultimo, il quale provvederà ad inserire il dato entro 5 giorni lavorativi.

E' necessario far pervenire al delegato il MOD. 4 o certificato di morte, debitamente compilato

### Vendita o il trasferimento ad altro allevamento

L'allevatore deve:

- controllare che l'animale da spedire correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato;
- compilare i riquadri del Modello 4 di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE e la parte C – DESTINAZIONE (in questo caso il n° di serie progressivo del Mod. 4 è assegnato dal Servizio Veterinario);
- richiedere al Servizio veterinario la compilazione della parte E - ATTESTAZIONE SANITARIA, che deve essere vidimata dal Veterinario Ufficiale;
- far compilare al trasportatore la parte D – TRASPORTATORE;
- aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, l'azienda di destinazione (Codice aziendale o Nome ed Indirizzo del detentore) e gli estremi del Modello 4 (numero);
- inviare o consegnare una copia del modello 4 al delegato alla gestione dell'anagrafe, entro sette giorni, per l'aggiornamento della BDN.

### Invio al macello

L'allevatore deve:

- controllare che l'animale da macellare sia correttamente identificato, ossia munito delle Marche Auricolari ad entrambe le orecchie, e del Passaporto correttamente compilato;
- numerare il Modello 4 e compilare i riquadri di sua competenza, cioè la parte A - IDENTIFICAZIONE, la parte B – DICHIARAZIONE PER IL MACELLO e la parte C - DESTINAZIONE (in questo caso il n° di serie progressivo del Mod. 4 è assegnato dall'allevatore);

- far compilare al trasportatore la parte D - TRASPORTATORE;
- aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dalla partenza del capo dall'azienda, riportando l'uscita dall'allevamento (lettera V), la data di partenza, il macello di destinazione (Codice macello o Ragione sociale ed Indirizzo) e gli estremi del Modello 4 (numero);
- Inviare o consegnare una copia del modello 4 al delegato alla gestione dell'anagrafe, entro sette giorni, per l'aggiornamento della BDN.

### Morte dell'animale in azienda

L'allevatore deve:

- comunicare entro 24 ore al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio, affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale deceduto;
- compilare il riquadro relativo all'ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO, le parti relative alla data del decesso ed il luogo, presente sul retro del Passaporto dell'animale che deve essere restituito al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio;
- aggiornare il Registro di Carico e Scarico aziendale, entro tre giorni dal decesso del capo dall'azienda, riportando la morte (lettera M), la data di morte e il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti;
- se in possesso di smart-card (tessera elettronica), effettuare entro sette giorni direttamente la registrazione on-line del decesso del capo nella BDN tramite Internet collegandosi al sito <https://anages.izs.it>;

## IL MODELLO 4

E' la dichiarazione di provenienza che accompagna l'animale durante il trasporto e contiene le informazioni riguardanti l'identificazione (parte A), le dichiarazioni per il macello relative ai trattamenti farmacologici o con sostanze vietate (ormoni) (parte B), la destinazione (parte C), i dati del trasportatore (parte D), e l'attestazione sanitaria del veterinario che ha visitato il capo prima dello spostamento (parte E). Esso deve sempre essere compilato in almeno 4 copie:

- una per l'azienda di spedizione;
- una per il servizio veterinario della A.U.S.L. di partenza;
- una per l'azienda di arrivo;
- una per il servizio veterinario della A.U.S.L. di arrivo.

Il mod. 4 è di colore rosa se il capo è spostato da un allevamento, verde se è spostato da una stalla di sosta e giallo se è spostato da una fiera o mercato. Una copia del modello 4 deve essere consegnata all'ente che ha la delega per l'aggiornamento della BDN.

## IL REGISTRO DI STALLA

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI													
Allegato IV													
Num. Ordine	Marchio di identificazione	Razza	Sesso (M/F)	Codice della madre	CARICO O NASCITA				SCARICO O MORTE			Marchio precedente	Estremi modello 4 (4)
					Nato in azienda inserire N o acquistato inserire A	Data di nascita	Data ingresso	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (inserire M) o venduto (inserire V)	Data di morte o di vendita	Destinazione (2)		

Il tempestivo aggiornamento del Registro di Carico e Scarico Aziendale per Bovini (entro i tre giorni successivi all'evento) ricade sotto la responsabilità dell'allevatore o detentore che deve trascrivervi:

1. Per gli animali nati in azienda:
  - o il marchio di identificazione;
  - o la razza;
  - o il sesso;
  - o il codice identificativo della madre;
  - o la lettera N nella colonna Nato in Azienda;
  - o la Data di Nascita;
  - o la Data di Ingresso (coincidente con quella di nascita).
2. Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza.
3. Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di destinazione.
4. Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta

- rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti
5. Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti



*Si ricorda che il Registro Aziendale deve avere le pagine numerate e vidimate dal Veterinario Ufficiale del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per il territorio in cui ha sede l'allevamento.*

*Il registro di stalla informatizzato, estratto dalla BDN, può sostituire il registro cartaceo. In tal caso si deve garantire la possibilità di visualizzarlo e stamparlo in qualsiasi momento e le tempistiche per la registrazione degli eventi in BDN vengono ridotte a 3 giorni dall'evento.*